

Comune di RIVA DEL GARDA

[BO03060147436|P025|]

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

2 dicembre 2005, n. 54

Proposta di rettifica n. 5 delle previsioni del piano regolatore generale intercomunale (PRGI), con procedura semplificata ex art. 42 bis, comma 1 della LP 22/1991 e ss.mm. per errori materiali presenti nelle norme di attuazione e nelle rappresentazioni grafiche

omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla seguente proposta del relatore Assessore Mosaner:

“”

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 2293 dd. 20.9.2002 con la quale è stato approvato con modifiche d'ufficio il piano regolatore intercomunale dei Comuni di Riva del Garda e Nago-Torbole;

Dato atto che la Giunta provinciale nella delibera sopra richiamata, ha segnalato l'esigenza che l'Amministrazione comunale proceda a quelle integrazioni e/o correzioni e qualificazioni del piano regolatore che, pur opportune, non si sono rese possibili nella fase di approvazione;

Visto che si rende applicabile la procedura di cui all'art. 42 bis della LP 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm. per la rettifica delle previsioni del piano regolatore generale;

Evidenziato che con verbale di deliberazione n. 368 dd. 12.2.2003 sul merito il Consiglio comunale ha assunto l'indirizzo di affidare al Settore 7 - Area della Gestione del territorio, ambiente e delle attività produttive il periodico riscontro degli eventuali errori materiali cui è riservata la disciplina dell'art. 42 bis della LP 22/1991 e ss.mm.;

Che in ottemperanza al succitato indirizzo consiliare è stato operato d'ufficio il sistematico riscontro tecnico di errori materiali presenti nelle norme di attuazione e nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore generale, accertati nello specifico in sede di istruttoria di istanze edilizie o sulla base di segnalazioni dirette dei privati interessati, inviate per iscritto;

Considerato che si rileva la necessità di adeguare situazioni di contrasto in ordine ad errori materiali presenti nel PRGI, più in particolare nella pianificazione dei centri storici e nella normativa;

Precisato che le incongruenze riguardanti gli insediamenti storici interessano:

1. il riquadro 1 degli "Ambiti e manufatti di interesse storico-ambientale" e la schedatura n. 63, nel centro storico di Campi, secondo quanto evidenziato dal proprietario della p.ed. 912 CC Riva e come meglio precisato sul caso n. 1 nell'allegata relazione illustrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. il riquadro 2 degli "Ambiti e manufatti di interesse storico-ambientale" e la nuova schedatura n. 1018, introdotta d'ufficio nel nucleo sparso di Varone secondo quanto evidenziato dal proprietario della p.ed. 3492 CC Riva e come meglio precisato sul caso n. 2 nell'allegata relazione illustrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. il riquadro 6 degli "Ambiti e manufatti di interesse storico-ambientale" con attinenza ad una problematica riscontrata d'ufficio sull'area pertinenziale a destinazione improduttiva contraddistinta dalla p.f. 2215/1 CC Riva sita in viale Trento, come meglio precisato sul caso n. 3 nell'allegata relazione illustrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. il riquadro 6 degli "Ambiti e manufatti di interesse storico-ambientale" e la schedatura n. 292 nel nucleo sparso dell'Alboletta, secondo quanto evidenziato dai proprietari della p.ed. 389/2 CC Riva e come meglio precisato sul caso n. 4 nell'allegata relazione illustrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Che le incongruenze riguardanti la normativa interessano:

1. l'art. 12, dove disciplina gli sbalzi ed aggetti, secondo quanto documentato d'ufficio e come meglio precisato sul caso n. 5 nella relazione illustrativa (allegato 1) e nel testo di raffronto normativo (allegato 2), che formano parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. l'art. 37, dove riferito alla norma particolare sul parcheggio di via Monte Oro, secondo quanto documentato d'ufficio e come meglio precisato sul caso n. 6 nella relazione illustrativa (allegato 1) e nel testo di raffronto normativo (allegato 2), che formano parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Rilevata in proposito la necessità di adeguamento cartografico e normativo e configurandosi per le 6 (sei) situazioni di contrasto individuate l'ipotesi di errore materiale di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 42 bis della LP 22/1991 e ss.mm.;

Esaminata la proposta di rettifica per errori materiali n. 5/2005 dd. novembre 2005, composta da:

- n. 1 Relazione illustrativa (allegato 1);
- testo di Raffronto normativo (allegato 2);
- Documentazione di raffronto (allegato 3);
- Variazioni schede di centro storico (allegato 4);
- PRGI - riquadro 1 definitivo (allegato 5);
- PRGI - riquadro 2 definitivo (allegato 6);
- PRGI - riquadro 6 definitivo (allegato 7);
- PRGI - tav. PR04 definitiva (allegato 8);

e recante inoltre, a scopo di raffronto:

- PRGI - riquadro 1 vigente, dd. marzo 2005 (allegato 9);
- PRGI - riquadro 2 vigente, dd. agosto 2002 (allegato 10);
- PRGI - riquadro 6 vigente, dd. agosto 2002 (allegato 11);
- PRGI - tav. PR04 vigente, dd. febbraio 2005 (allegato 12);

Dato atto che la presente deliberazione costituisce procedura di rettifica alle previsioni del PRGI e che pertanto:

- i 12 (dodici) allegati di cui sopra, unitamente alla deliberazione di approvazione del Consiglio comunale, sono trasmessi alla Provincia che provvede a darne pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Rilevato che la Commissione consiliare per l'urbanistica, la viabilità e l'ambiente, nella seduta dd. 24 novembre 2005 ha preso atto della proposta di rettifica per errori materiali delle previsioni normative e cartografiche del PRGI;

Visto l'art. 42 bis della LP n. 22 del 05.09.1991 e ss.mm. per quanto attiene alle rettifiche delle previsioni del PRGI;

si propone

1. di correggere gli errori cartografici e normativi presenti negli elaborati del piano regolatore generale, come indicati nell'apposita relazione illustrativa dd. novembre 2005 (allegato 1), e nella documentazione definitiva dd. novembre 2005, adeguata come proposto (allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (omissis);
2. di trasmettere copia del presente atto alla Provincia, in conformità a quanto disposto dall'art. 42 bis terzo comma della LP 22/1991 e ss.mm.;
3. di assumere l'indirizzo di affidare al Settore 7 - Area della gestione del territorio e delle attività produttive il periodico riscontro, con cadenza perlomeno quadrimestrale, degli eventuali errori materiali, cui è riservata la disciplina dell'art. 42 bis della LP 22/1991 e ss.mm., ulteriormente verificati negli elaborati di piano e che non diano però motivo di interpretazione autentica di disposizioni normative.

omissis

delibera

1. di approvare la suindicata proposta di delibera, del relatore Assessore Mosaner;
2. di dare evidenza al fatto che, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della LP 23/1992 e ss.mm., avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta municipale da parte di ogni cittadino, art. 79 del

DPRReg. 1.2.2005, n. 3/L, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il TRGA di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL PRESIDENTE
M. ZUCHELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
A. RIGHI
